



PROVVEDIMENTO N.DPC025/333

DEL 15/10/2018

DPC DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio

UFFICIO: Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico

OGGETTO: **Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. – Diffida ex art.29-decies – A.I.A. n.DPC025/192 del 05/10/2017.**

DITTA: FGA srl

Sede impianto: S.S. Pedemontana snc - Fossacesia (CH)

Attività svolta: galvanizzazione e zincatura di materiali ferrosi e non

Codice IPPC di cui all'All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.: 2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30m³

IL DIRIGENTE

(DGR 469 del 24.06.15 e s.m.i.)

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/192 del 05/10/2017 rilasciata alla Ditta FGA srl per l'esercizio dell'attività IPPC di cui all'All.VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/06 di cui al punto 2.6. *"Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30m³",* presso l'installazione sita in via SS Pedemontana, snc del comune di Fossacesia (CH) relativamente all'attività di galvanizzazione e zincatura di materiali ferrosi e non ferrosi.

DATO ATTO di quanto stabilito all'art.8 dell'AIA n. DPC025/192 del 05/10/2017 circa le prescrizioni relative allo scarico delle acque reflue, in particolare:

→ alla lett.a)

"Dovrà essere data comunicazione all'AC e all'ARTA Abruzzo della data dell'intervento per la realizzazione della condotta separata.

Pertanto, allo scarico S1 devono essere rispettati i seguenti VLE:

- *Tab.4 dell' all.5 alla parte III del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii;*
- *Nel caso l'azienda verifichi in modo idoneo la tenuta del fosso cementato, ovvero si doti di condotta separata per lo scarico, i VLE sono quelli della Tab.3 all.5 alla parte III del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;"*

→ alla lett.d)

“entro 5 mesi dal rilascio del presente provvedimento di autorizzazione, l'azienda deve installare il campionatore automatico e un misuratore di portata allo scarico S1”

→ alla lett.f)

“la verifica dei VLE allo scarico deve essere effettuata su un campione medio composito, proporzionale alla portata, relativo a tre ore di scarico”.

CONSIDERATO che, in riferimento a quanto disposto agli atti del Servizio DPC025 della Regione Abruzzo non risulta alcuna comunicazione in merito alla realizzazione della condotta separata, né se la stessa ha provveduto ad installare il campionatore automatico e il misuratore di portata allo scarico S1; inoltre la Ditta FGA srl ha dichiarato l'impossibilità di eseguire l'ispezione della condotta cementata;

VISTO il Report relativo all'anno 2017 trasmesso dalla Ditta FGA srl ai sensi dell'art. 17 del provvedimento di AIA n.DPC025/192 del 05/10/2017, dal quale risulta l'evidenza del superamento dei limiti previsti per lo scarico S1 in base ai rapporti di prova n.198/17, 228/17, 247/17, 276/17, inoltre non risulta evidente se la verifica dei VLE allo scarico S1 è stata effettuata su un campione medio composito, proporzionale alla portata, relativo a tre ore di scarico;

VISTA la nota prot.n. 36765 del 31/08/18 dell'ARTA Abruzzo, acquisita con nota prot.n. 241550 del 03/09/18 avente ad oggetto il riscontro alla richiesta di parere tecnico della Regione Abruzzo prot.n.022964/18 del 13/08/2018 in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale avanzata dalla ditta FGA srl in data 02/08/2018 (prot.n.221237 del 03/08/2018), con la quale si segnala il superamento dei VLE per lo scarico S1 nei rapporti di prova allegati al Report come sopra richiamato;

RICHIAMATO quanto disposto all'art. 24 del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n.DPC025/192 del 05/10/2017 in caso di mancato adempimento delle prescrizioni autorizzative da parte del Gestore;

CONSIDERATO quanto stabilito al comma 9 dell'art.29-decies del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.:

“In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;

- c) *alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*
- d) *alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.*”

DIFFIDA

la Ditta **FGA srl** (di seguito denominata Gestore), con sede legale ed operativa in via SS Pedemontana, snc del comune di Fossacesia (CH), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore,

1. a riportare lo scarico S1 nei parametri di legge così come autorizzati all'art. 8 del Provvedimento di AIA n.DPC025/192 del 05/10/2017 secondo cui *“allo scarico S1 devono essere rispettati i seguenti VLE:*
 - *Tab.4 dell' all.5 alla parte III del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii;*
 - *Nel caso l'azienda verifichi in modo idoneo la tenuta del fosso cementato, ovvero si doti di condotta separata per lo scarico, i VLE sono quelli della Tab.3 all.5 alla parte III del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;”*

Verificando il rispetto del VLE allo scarico secondo la prescrizione di cui all'art. 8 , punto f): *“la verifica dei VLE allo scarico deve essere effettuata su un campione medio composto, proporzionale alla portata, relativo a tre ore di scarico”;*

2. a dare evidenza dell'installazione del campionatore automatico e del misuratore di portata allo scarico S1 che doveva essere previsto entro 5 mesi dal rilascio del provvedimento di AIA;
3. **a provvedere entro 10 giorni dal presente provvedimento** nel trasmettere l'evidenza del rispetto dei limiti richiamati al punto1, nonché di quanto previsto al punto 2.

Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'ESTENSORE
(Dott.ssa Silvia DE MELIS)
f.to elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Vincenzo COLONNA)
f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Iris FLACCO)
f.to digitalmente